

IL PROBLEMA DEI DIRITTI UMANI NEL MONDO OCCIDENTALE

DINO PASINI
Italia

Il problema dei diritti dell'uomo è correlato a e condizionato da una data, specifica concezione religiosa, morale, filosofica dell'uomo, della vita e del mondo. Duemila e più anni or sono, Platone aveva profondamente osservato che lo Stato è l'uomo in grande per cui ogni organizzazione politico-giuridica della società, ogni Stato, ogni sistema normativo non fa che riflettere, ne suoi principi regolativi fondamentali e nelle sue strutture, una data concezione dell'uomo. E l'uomo, ogni uomo è una realtà varia, complessa, antinomica, problematica così come conseguentemente è altrettanto varia, complessa ed antinomica la concezione dello Stato e del diritto. Di qui la possibilità di un conflitto ideologico, di una scelta alternativa tra concezioni opposte ed alternative dell'uomo, tra una concezione collettivistica dell'uomo, concepito e considerato come un momento, un elemento, uno strumento dello Stato, oppure una concezione individualistica, personalistica dell'uomo concepito e considerato come soggetto, come valore, fine, al cui servizio è lo Stato. A queste opposte ed alternative concezioni dell "uomo corrispondono opposte ed alternative scelte tra concezioni politico-giuridiche del potere, del diritto e dello Stato dal volto "demoniaco", in quanto nemico dell'uomo, o dal volto "umano", in quanto al servizio dell'uomo. E ciascuna di queste scelte alternative dell'uomo, del potere, del diritto e dello Stato non è che il riflesso e la proiezione degli opposti, alternativi principi e valori fondamentali dominanti nella cultura e nella civiltà di una data società in un dato momento storico. E, per inciso, si può osservare che, sino dall'antichità, è stata colta questa diversità e contrapposizione nell'antitesi tra il mondo europeo, occidentale, quale mondo della libertà, dell'uomo e del cittadino liberto, titolare di diritti, e il mondo asiatico, orientale, quale mondo della tirannide, dell'uomo schiavo, suddito, privo di diritti. Invero, già per la civiltà greca, specie per Aristotele, il cittadino era concepito come uomo libero, partecipe

della vita politica della *polis*, anche se si deve subito precisare che, nella *polis* greca, i cittadini liberi, titolari di diritti erano solo una piccola minoranza, al cui servizio c'era la stragrande maggioranza di meteci, iloti, schiavi, cioè di uomini privi di libertà e, quindi, di diritti civili e politici. Solo con la venuta del Cristo, con il messaggio universale del Vangelo l'uomo, ogni uomo, tutti gli uomini, indipendentemente dalle condizioni culturali, politiche, sociali, economiche, razziali, dal sesso, sono, per la prima volta storia dell'umanità, elevati alla dignità di persone, considerati tutti eguali in quanto tutti figli dello stesso Padre, tutti creati ad immagine e somiglianza di Dio. Così, con il Cristianesimo non solo è un nuovo umanesimo ma è la più assoluta, la stessa libertà, lo stesso valore spirituale e morale. In tale senso, il Cristianesimo non solo è un nuovo umanesimo ma è la più grande, autentica rivoluzione di tutta la storia umana in quanto segna l'inizio ed è il centro motore di un processo storico dinamico, continuo e che tutt'ora continua, di rinascita, di redenzione, di liberazione dell'uomo. Infatti, è l'inizio e la conquista lenta, difficile ma progressiva, nel corso della storia umana, di un processo di liberazione dell'uomo da ogni forma di discriminazione naturale, sociale, politica, culturale, economica, razziale e, al tempo stesso, di progressivo riconoscimento e protezione giuridica dei suoi diritti fondamentali, delle sue libertà essenziali.

Ora, è proprio da questa grande, autentica rivoluzione religiosa e morale, che riconosce ed attribuisce ad ogni uomo la dignità, il valore di persona, di fine, che inizia il nuovo corso della storia: invero, è proprio dal riconoscimento della dignità di ogni uomo che scaturisce il principio del riconoscimento e della tutela giuridica dei diritti fondamentali, della libertà essenziali dell'uomo e del cittadino. E sono proprio il rispetto, la grazia giuridica di questi diritti fondamentali a limitare il potere statale che, in linea di principio, si pone come potere sovrano, onnipotente, illimitato e a consentire all'individuo il pieno, libero sviluppo della propria esistenza e personalità, tutelandolo contro ogni arbitraria ingerenza del potere pubblico, dello Stato. Inoltre, sono proprio questi diritti fondamentali un elemento e un fattore di straordinaria importanza per la struttura della società e dello Stato. In quanto sono la difesa e la protezione del singolo contro gli interventi coercitivi e le ingerenze arbitrarie dello Stato. Questa così radicale rivoluzione spirituale si svolge e si manifesta da prima sul piano culturale, civile e politico e poi sul piano economico-sociale. Sul piano civile e politico, è sufficiente riferirsi alla rivoluzionaria trasformazione dallo Stato assoluto, che nega il valore, la dignità, i diritti, le libertà dell'uomo, allo Stato di diritto che, invece, contrappone

all'ingerenza del potere statale, soprattutto del potere esecutivo, del governo, gli interessi acquisiti del singolo, le situazioni soggettive protette, riconoscendo e tutelando così i diritti, le libertà dell'uomo. Infatti, se nello Stato assoluto tutti i governati, di fronte al potere assoluto del sovrano, sono semplici "sudditi", cioè "servi, schiavi" (Hobbes), privi quindi di diritti e di libertà, strumenti al servizio dello Stato-padrone, del Leviatano; nello Stato di diritto, invece, con la abrogazione delle leggi discriminatorie, i governati da sudditi diventano "cittadini" liberi, eguali di fronte alla legge, titolari di diritti "naturali" (la vita, la libertà, la proprietà), riconosciuti e garantiti dallo Stato (Locke). E come lo Stato da fine diventa mezzo, al servizio dei cittadini, così i diritti "naturali", inalienabili ed inviolabili, diventano diritti civili positivi, diritti soggettivi pubblici, tutelati e garantiti dallo Stato. Ed è proprio con lo Stato di diritto, che pone la legge quale fonte esclusiva dei diritti dei cittadini e che attribuisce carattere costituzionale ai diritti fondamentali dei cittadini, che si può cogliere, in tutta la sua fondamentale rilevanza, il rapporto e la correlazione tra il problema dei diritti fondamentali dell'uomo e il problema dei limiti del potere statale, cioè la *ratio essendi* dello stress o Stato di diritto o costituzionale. E' questo lo Stato nato dall'esigenza di contenere il potere politico nei suoi limiti e, quindi, di impedire il perenne processo patologico, la continua tentazione del potere a diventare strapotere, prepotere, arbitrio e dello Stato a divenire tirannico, dispotico, negatore di ogni autonomia individuale e di gruppo. Lo Stato di diritto si fonda, pertanto, sul potere *alligatus*, limitato, controllato, sulla netta distinzione tra governo e società, sulla divisione dei poteri, sui principî della certezza del diritto, della eguaglianza e della legittimità dell'attività amministrativa, sul diritto di resistenza contro l'oppressione, la tirannide dello Stato, sul libero consenso, sull'attiva partecipazione sociale e democratica dei cittadini alle decisioni politiche e, infine e soprattutto, sul riconoscimento, sul rispetto, sulla tutela, da parte dello Stato, della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo e del cittadino. Ed è ancora opportuno sottolineare che è proprio la limitazione del potere dello Stato, mediante i diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino, a rappresentare una delle maggiori conquiste del moderno Stato costituzionale: infatti, l'individuo non solo è tutelato dalle ingerenze arbitrarie del potere esecutivo ma anche da eventuali scelte legislative non conformi alla legge fondamentale, alla Costituzione. Così, nello Stato di diritto, anche il potere legislativo è vincolato al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo ed anche quando entro certi limiti, può determinare e limitare questi diritti, non può, in nessun caso, violandone l'essenza

dispone. Si deve, anzi, precisare che la normativa costituzionale relativa ai diritti dell'uomo non può, comunque, essere abrogata mediante modifiche costituzionali.¹

L'inizio del lento, difficile, tormentato e faticoso processo di liberazione umana, dei diritti fondamentali umani, può essere colto nella *Magna Charta Libertatum* (1215), che è il primo fondamento della tradizione costituzionale inglese e, successivamente, europea in quanto concede le libertà, i diritti specificati non solo ai Lords ma a tutti i *liberti homines*, esclusi i servi. Altre tappe fondamentali di questo processo sono: la *Petition of Right* (1628) durante le lotte tra il Parlamento inglese e Carlo I Stuart; l'*Habeas Corpus* (1774); la rivoluzione "pacifica" o "gloriosa" (1688) e il *Bill of Rights* (1689) la rivoluzione delle tredici colonie inglesi d'America (1776) e il loro *Bill of Rights*; la rivoluzione francese e la celeberrima "Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino" (26 agosto 1789) affermando le libertà classiche, aventi valore assoluto, cioè la libertà personale, il principio di uguaglianza, la proprietà privata, la libertà di opinione e di stampa; la "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10 dicembre 1948) proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite quale "ideale comune", concezione comune" dei popoli rivendicante la loro libertà" dalla paura, dai bisogni", la loro libertà di informazione, di espressione, di stampa, di religione; i due "Patti internazionali sui diritti civili-politici ed economici-sociali-culturali" (1966) entrati in vigore, in Italia, il 15 dicembre 1978; la "Convenzione internazionale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", firmata a Roma, il 4 agosto 1950, dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e la "Carta sociale europea", firmata a Torino il 18 aprile 1961.

Risulta così evidente come i principi ispiratori dei diritti fondamentali dell'uomo occidentale rappresentino l'espressione della comune civiltà, della comune tradizione costituzionale dei singoli Stati occidentali e la base comune dei principi regolativi degli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati del mondo occidentale. Così, nonostante il diverso sviluppo storico che i diritti fondamentali hanno avuto nei singoli Stati occidentali, sono proprio questi diritti a costituire orientamenti e strutture comuni, un grande patrimonio essenziale e peculiare di civiltà degli ordinamenti giuridici di ciascuno e di tutti gli Stati del mondo libero occidentale.

La concezione dei diritti dell'uomo è una concezione storica, dina-

¹ Per l'art. 2 della Costituzione italiana, la soppressione dei diritti dell'uomo è inammissibile, pur essendo possibili, invece, la loro modifica e il loro adattamento a una nuova situazione, che, però, non pregiudichino, comunque, l'essenza di tali diritti.

mica implicante il progressivo riconoscimento, il rispetto e la tutela giuridica dell'uomo considerato nella sua integralità come individuo e persona irripetibile, come cittadino e come produttore e, quindi, non solo dei diritti personali (diritto alla vita, in tutti i suoi stadi, quale presupposto primordiale di ogni altro diritto umano, il diritto all'integrità fisica, alla libertà di coscienza, di religione, di pensiero, di espressione, di discussione, alla difesa contro l'arresto arbitrario), dei diritti civili-politici (diritto di voto, elettorato attivo e passivo, diritto di accesso alle pubbliche funzioni a livello locale, regionale e nazionale, libertà di organizzazione, di partecipazione alle scelte politiche, di consensualità per le imposte, eguaglianza di fronte alla legge principio assoluto della irretroattività della legge penale, cioè principio del *nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege*), ma anche dei diritti economici-sociali-culturali (diritto al lavoro, ad que condizioni di lavoro, alla assistenza, alla tutela della salute, alla sicurezza sociale, alla libertà di associazione sindacale, al diritto di sciopero, al diritto di istruzione e di educazione).² E come il valore della libertà, dell'eguaglianza di fonte legge, anziché negarlo, si integra con il valore della giustizia sociale, della pari dignità sociale; così la conquista dei diritti, delle libertà dell'uomo operate dallo Stato di diritto, costituzionale, dalla democrazia politica fondata sulla Costituzione vincolante tutti, sul libero consenso dei cittadini, sulla libertà politica del popolo (che è il presupposto del riconoscimento e della tutela dei diritti, delle libertà umane) si integrano con le conquiste, i diritti, la libertà economiche-sociali-culturali dello Stato sociale, con la democrazia sociale fondata sulla libera, attiva partecipazione dei produttori alla vita economico-sociale dello Stato. E come il problema dell'uomo e delle sue molteplici, varie espressioni e dimensioni, anche il problema dei diritti umani è un problema indivisibile, unitario per cui le diverse categorie dei diritti umani, cioè i diritti personali, civili, politici e i diritti sociali, economici, culturali, pur essendo distinti, al tempo stesso, sono strettamente correlate e reciprocamente condizionanti, così come lo è la libertà "negativa", indivi-

² Il comma 2 dell'art. 3 della Costituzione italiana afferma che compito della Repubblica è "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica, sociale del Paese". Così è proclamata la esigenza dell'affermazione e della promozione della persona umana, della sua dignità, del suo diritto di estrinsecare pienamente la sua potenziale individualità, insomma "il pieno sviluppo della personalità umana" (art. 2). Così la Repubblica italiana "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni in cui si svolge la sua personalità" (art. 2).

duale, “dallo” Stato e la libertà “positiva”, sociale, “nello” Stato.³

Inoltre, il problema dei diritti umani no consiste nè si risolve di certo nel semplice riconoscimento formale, normativo di tali diritti in quanto implica l'effettiva, concreta salvaguardia dei diritti formalmente riconosciuti, per opera non solo della garanzia giuridica, formale e della tutela giurisdizionale dello Stato ma anche del diritto internazionale e degli organismi giurisdizionali internazionali, quali, p. es., la Corte di giustizia delle Comunità europee, e della concreta verifica, a livello internazionale, dell'adempimento degli obblighi relativi, da parte di ciascun Stato. Cosí l'individuo, da semplice soggetto della società nazionale tende, sempre più, a divenire soggetto, tutelato e tutelabile, della società internazionale con la correlata conseguenza che l'esercizio del potere sovrano, della sovranità dello Stato tende, a sua volta, ad essere sempre più limitato.⁴ E qui si può cogliere la ragione e il fondamento del netto contrasto, della netta contrapposizione tra i diritti dell'uomo nel mondo occidentale e nel mondo orientale. Il mondo occidentale ha come suo fondamento una comune, generale concezione della vita e del mondo fondata sulla tensione religiosa ed etica, sulla ragione e sulla libertà, sul senso del limite, della misura, della tolleranza; una comune concezione dello Stato come Stato di diritto, costituzionale, il cui potere politico è limitato dal diritto, in genere, e dai diritti fondamentali dell'uomo, in particolare; la cui società democratica è pluralistica; il cui sistema politico-sociale è basato sulla logica dell'alternanza e della competizione tra maggioranza e minoranza, tra governo ed opposizione; il cui Stato-governo, al servizio del popolo, è subordinato alla legge, espressione della volontà popolare sovrana. Il mondo occidentale è, dunque, l'espressione di un patrimonio comune di ideali, di valori, di tradizioni culturali e politiche affermant i primato dell'individuo e della legge sullo Stato, il riconoscimento e il rispetto delle libertà personali, civili e politiche, insomma dei diritti umani preesistenti allo Stato-governo, la cui funzione fondamentale è, pertanto, quella di salvaguardarli, garantendoli giuridicamente. In tale senso, si può affermare che elemento essenziale, specifico dello Stato democratico del mondo occidentale è il riconoscimento, il rispetto, la salvaguardia effettiva ed efficace dei diritti fondamentali, delle libertà essenziali

³ V. D. Pasini, “Riflessioni sul problema della libertà ‘negativa’ e ‘positiva’”, in “Prassi e teoria”, I, 1976 e in “Problemi di filosofia della politica”, Napoli, 1977, pp. 99-109.

⁴ Per l'art. 11 della Costituzione italiana, l'Italia “consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

dell'uomo, cioè di quei principi e valori che costituiscono la *conditio sine qua non* non solo del libero sviluppo della personalità di ciascuno e di tutti i cittadini ma, anche e al tempo stesso, di un' autentica democrazia. Ed è proprio questa concezione democratica fondata sul riconoscimento, sul rispetto, sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, una delle condizioni essenziali, peculiari della vita e dello sviluppo comune delle società e degli Stati del mondo occidentale.

Il mondo occidentale, liberal-democratico, si differenzia nettamente dal mondo orientale, autocratico, illiberale, in quanto la società, anziché essere —come quella occidentale— una società pluralistica, “aperta”, dinamica, competitiva, conflittuale, fondata sull'alternativa, sul ricambio, è, invece, una società monolitica, “chiusa” statica, classista, priva di alternative e di possibilità di ricambio, caratterizzata dalla tirannide del sociale, del collettivo, dalla preminenza del pubblico sul privato. Ne consegue che la forma tipica dell'organizzazione politico-giuridica della società euro-asiatica, dello Stato collettivista, anziché essere fondata sul principio della separazione dei poteri, sulle libertà personali, civili e politiche, sul libero consenso e dissenso dei consociati e sulla loro libera partecipazione alla vita politica, sul riconoscimento e sulla garanzia effettiva dei diritti fondamentali personali, si fonda, invece, sulla forza, sulla violenza oppressiva dello Stato, sulla intolleranza ideologica, sulla paura e sul primato dei diritti impersonali, collettivi dello Stato-partito, della classe egemone, della massa. Infatti, il potere politico è *absolutus*, solto da ogni vincolo e da ogni limite, e lo Stato, identificantesi con il “novello Principe”, con il partito unico, con il partito-chiesa, dogmatico, con la burocrazia onnipotente, è e non può che essere al di sopra della Costituzione, della legge, della volontà popolare. Quindi, è, appunto, uno Stato privo di limiti e di controlli, uno Stato che è e che non può che essere la negazione piena, integrale dello Stato di diritto. Così, con il primato dello Stato detentore del monopolio di tutti i poteri, del partito unico, della classe, della realtà collettiva, impersonale sull'individuo, i diritti umani dei governati, anziché essere diritti soggettivi pubblici, si riducono a semplici concessioni, temporanee e revocabili, del sovrano, del “novello Principe”. Ne consegue che, nel mondo euroasiatico, caratterizzato dalla negazione radicale di ogni forma di pluralismo, dall'odio di classe, dalla dogmatica intolleranza ideologica, dalla violenza oppressiva, dalle conseguenti discriminazioni politiche, religiose, razziali, sociali, culturali, dall'esercizio fazioso della giustizia asservita al potere politico, dalla censura, dalle torture fisiche, psicologiche e morali inflitte ai dissidenti, dai “lager” e dai “gulag”, anche quando i diritti personali, civili, politici, econo-

mici e sociali siano riconosciuti, essi, in realtà, sono solo riconosciuti formalmente, verbalmente dalla Costituzione “di carta”, in quanto, essendo privi di ogni e qualsiasi forma di garanzia, di effettiva tutela giuridica e giurisdizionale, si riducono a semplici “*flatus vocis*”.

Ora, se è indubbiamente vero che il riconoscimento della dignità, del valore di ogni uomo, di tutti gli uomini e, quindi, dei loro diritti inviolabili ed inalienabili è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace di ogni Stato e di tutti gli Stati, è altrettanto vero, però, che i diritti dell’uomo trovano dei limiti nel senso che il rispetto altrui dei nostri diritti, delle nostre libertà implica, a sua volta, el nostro dovere di rispettare i diritti, le libertà altrui. Ne consegue che l’impegno, di ciascuno e di tutti, di rispettare e di promuovere i diritti umani presuppone l’autonomia morale, civile e politica dei cittadini, cioè la loro formazione morale, civile, politica. Risulta qui, in tutta la sua rilevanza, quale sia, anzi quale debba essere la funzione essenziale, a tutti i livelli, dell’educazione rivolta a promuovere il rispetto della dignità, dei diritti, delle libertà dell’uomo, la formazione di un’opinione pubblica sempre meglio informata dei suoi diritti e dei suoi doveri e, quindi, sempre più consapevole del suo ruolo sociale, quale fondamento della giustizia e della pace nella società e nel mondo. Si deve, inoltre, osservare che i limiti, le restrizioni dei diritti umani, dovute a ragioni di “ordine pubblico”, di “sicurezza nazionale”, di “pericolo pubblico eccezionale”, di “morale pubblica”, seppure possono rispondere ad esigenze reali, obiettive, a limitazioni correlate alla conflittualità tra diritti individuali ed interessi generali, ad esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, alla necessità di conciliare, ad un tempo, la tutela dei diritti individuali e la salvaguardia efficace del bene pubblico, dell’interesse generale, comune della società, implicano, tuttavia, per la loro genericità ed indeterminatezza, concetti equivoci e, pertanto, pericolosi per l’individuo e per i suoi diritti fondamentali. Comunque, queste limitazioni no possono nè debbono di certo intaccare e ledere la sostanza dei diritti fondamentali. Risulta così evidente che uno dei più importanti problemi e una delle funzioni essenziali dello Stato di diritto e proprio quella della liceità degli interventi statali nelle situazioni giuridiche acquisite o regolarmente costituite dei privati e, quindi, del loro rispetto e della loro effettiva tutela giurisdizionale.

Se il problema dei diritti umani costituisce per tutti, individui e popoli, una grande sfida storica, la sua risoluzione implica una grande maturità e responsabilità individuale e sociale in quanto presuppone la consapevolezza critica della complessa, ambigua realtà umana, un senso critico sempre vigile contro ogni semplicistico ed astratto otti-

mismo. Invero, i diritti umani, tanto faticosamente e, spesso, anche sanguinosamente conquistati, possono, in ogni momento, essere perduti quando gli uomini rinuncino a lottare per il riconoscimento, per la salvaguardia, per la promozione di questi diritti e, quindi per la tutela della dignità, della libertà di ogni uomo, di tutti gli uomini, contro ciascuno e tutti quei sistemi culturali, politici, sociali, economici che negano o che violano i diritti fondamentali, le libertà essenziali dell'uomo. Ed è la stessa dura, amara esperienza storica di tutti i tempi e del nostro tempo a testimoniare quante e quali siano le continue minacce, i continui, immensi pericoli, incumbenti sugli uomini, sui loro diritti, sulle loro libertà, dovuti non solo al processo di disumanizzazione e di alienazione operato dalle società industriali, dalle società di massa, conformistiche ma, anche e soprattutto, dalle attività, sempre più soffocanti, dal dispotismo tutelare dello Stato assistenziale e dal suo ipertrofico apparato burocratico, che riduce l'individuo ad un perenne e burocratizzato assistito. E il pericolo ancor maggiore, anzi massimo è costituito dalla invadenza, sempre più massiccia, dello Stato totalitario, del nuovo Leviatano nella sfera individuale, personale, privata. E' questa drammatica situazione a rendere ragione del perchè, nel nostro tempo, la lotta per i diritti sociali-economici è passata in secondo ordine rispetto al pericolo incoherente della negazione e della violazione dei diritti personali, civili e politici per opera dello Stato totalitario, della "barbarie rinnovata" e "rinnovantesi". E, dato che il mondo divente sempre più piccolo e sempre più interdipendente, la soluzione o la mancata soluzione del problema dei diritti dell'uomo è una delle ragioni e delle condizioni essenziali del progresso oppure della decadenza civile, culturale, politica, sociale degli individui e dei popoli. Questo problema è strettamente correlato a quello del rapporto tra la "distensione", concepita quale "non ingerenza negli affari interni di altri Paesi" e il rispetto dei fondamentali diritti umani. Ora che ne l'Atto finale della Conferenza di Helsinki, dell'agosto 1975, sulla sicurezza e cooperazione in Europa, per la "libera circolazione degli uomini delle idee", nè la Conferenza di Belgrado, del 1977, sulla verifica della effettiva osservanza e sul giudizio delle denunce relative alla violazione dei diritti umani, siano state sufficienti a garantire effettivamente questi diritti, è testimoniato dalla recente denuncia, da parte dell'*Amnesty International* (nata 17 anni fa a Londra, insignita, nel 1977, del premio Nobel per la pace) contro le molteplici, gravi e, talvolta, gravissime violazioni operate da ben 83 Stati firmatari di solenni Dichiarazioni e Convenzioni sul rispetto dei diritti fondamentali umani.

Ora, è proprio da questa drammatica situazione che deve conseguire

la consapevolezza e la volontà di corresponsabilità e di solidarietà, da parte di ciascuno e di tutti, nella lotta per il rispetto e la tutela effettiva dei diritti umani. In questa lotta civile rivolta, pur senza illusioni, all'attuazione e al trionfo degli ideali dei diritti fondamentali, delle libertà essenziali dell'uomo, appare in tutta la sua rilevanza il ruolo e la responsabilità particolare degli uomini di cultura, il loro dovere morale, civile, politico di denunciare e di condannare sia ogni falsa, demagogica, anarchica libertà individuale che, nel nome dei propri illimitati diritti, neghi i diritti, le libertà altrui; sia ogni forma di abuso, di arbitrio, di violenza e di terrorismo sociale, collettivo, statale, che, a sua volta, neghi i diritti, le libertà individuali. Così come spetta proprio alle forze spirituali, culturali il grande compito di contribuire alla formazione, alla promozione e all'azione della coscienza popolare quale elemento e fattore decisivo, essenziale per il rispetto e la effettiva tutela dei diritti umani.

Risulta così perchè sia più che mai necessaria ed urgente non solo la denuncia all'opinione pubblica e della opinione pubblica di tutti coloro (individui, gruppi sociali, Stati) che violano, calpestandoli, i diritti fondamentali dell'uomo ma anche la mobilitazione delle coscienze, delle intelligenze, delle volontà degli uomini, la loro solidarietà con tutti coloro che sono perseguitati, offesi nella loro dignità e libertà. Di qui il dovere di lottare civilmente per il concreto rispetto e per la effettiva garanzia di questi diritti contro tutte le diverse, molteplici, continue violazioni e negazioni dei fondamentali diritti umani, contro ogni forma di arbitrio e di violenza individuale, di classe, statale, contro ogni forma di ipocrisia e di menzogna statale ed internazionale. A tale proposito, basta, infatti, riferirsi a tutti quegli Stati che si oppongono ad ogni e qualsiasi forma di controllo relativo alla violazione dei diritti umani, considerandolo illegittimo intervento ed inammissibile ingerenza, rendendo così inoperanti gli impegni solennemente assunti con le tante loro dichiarazioni e con i tanti loro riconoscimenti, puramente verbali, dei diritti fondamentali, delle libertà essenziali dell'uomo.

Il problema di fondo, in particolare, è la formazione di una convinta, matura, approfondita coscienza dei giovani sul valore e il significato civile di questa battaglia per i diritti umani e, quindi, per il mutuo, rispetto, per la comprensione e la tolleranza tra individui e popoli diversi. Ed è, a tale proposito, opportuno ancora sottolineare che sta proprio qui la enorme responsabilità della funzione educativa, formativa della scuola nella promozione del pieno rispetto della persona umana, della sua dignità, del suo valore, della sua libertà, dei suoi diritti inalienabili e dei suoi doveri verso tutti gli altri uomini e,

quindi, per l'integrale sviluppo della personalità umana. Il problema di fondo è che ciascun uomo e tutti gli uomini diventino sempre più e sempre meglio consapevoli e responsabili che la lotta per i diritti umani presuppone una decisiva scelta esistenziale, di civiltà, di cultura, di organizzazione politico-sociale-giuridica. E questa scelta non può che essere espressione e testimonianza del grado di maturità degli uomini, della loro formazione. Infatti, saranno proprio il loro costante impegno, la loro illuminata e sensibile intelligenza, il loro consapevole e concreto contributo l'elemento decisivo perché il mondo sia più civile, più libero, più giusto, più umano. La libertà, la giustizia e la pace nel mondo non possono, invero, che fondarsi sul riconoscimento, sul rispetto, sulla promozione e sulla tutela giuridica universale dei diritti fondamentali, uguali ed inalienabili dell'uomo, delle sue libertà essenziali, della dignità e del valore della persona umana. E proprio di fronte alle continue tensioni e violenze politico-sociali-economiche, alle tante delusioni, ai molteplici drammi individuali e sociali del nostro tempo, risulta più che mai evidente che i fondamentali diritti, le essenziali libertà umane non possono di certo ridursi a semplice espressione e testimonianza del grande patrimonio, della eccezionale tradizione di civiltà dell'Europa, del mondo occidentale ma debbono, invece, essere il loro compito più autentico, rappresentare la loro missione più nobile ed alta, legittimare il primato spirituale, civile dell'Europa e del mondo occidentale.⁵

⁵ Sul tema dei diritti umani, v. inoltre di D. PASINI, "Il problema dei diritti dell'uomo", in "Problemi di filosofia della politica", cit., pp. 233-317 e "Diritti umani e scienza giuridica", in "Riv. internaz. fil. diritto", no. 3, 1978. In particolare, sui diritti umani in Europa, v. "La salvaguardia dei diritti fondamentali nella Comunità europea" (relazione della Commissione del 4/2/1976, trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio) e "Problemi relativi and un catalogo di diritti fondamentali per le Comunità europee" (studio, fatto su incarico della Commissione dal prof. R. Bernhardt, direttore del Max-Plank-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg), in "Bollettino delle Comunità europee", supplemento 5/76.